

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).**

**CAPO I**

*Interventi nel settore dell' agricoltura*

**Art. 44**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

**Art. 45**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

**Art. 46**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

**Art. 47**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **Art. 48**

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

**1** L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

**2** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **Art. 49**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **Art. 50**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **Art. 51**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

## **Art. 52**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

## **Art. 53**

*Associazioni dei produttori(programma 3.1.7.)*

**1.** Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l' anno 1992.

**2.** Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.

## **Art. 54**

*Valorizzazione delle risorse agricole in montagna(programma 0.7.1.)*

**1.** Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

**2.** IL predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.

## **Art. 55**

### *Acquisizione di aree verdi per riordini fondiari(programma 3.1.1.)*

- 1.** Al fine di dare esecuzione agli interventi di riordino fondiario di superfici destinate alla conservazione e ricostituzione vegetale e ambientale ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215, dell' articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dell' articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 26 agosto 1983, n. 72, l' Amministrazione regionale, divenuta assegnataria di un riordino fondiario nel Registro catastale finale, è autorizzata ad assumere gli oneri dei relativi congruaggi, con riferimento al valore medio della stima ante riordino.
- 2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
- 3.** Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.

## **Art. 56**

### *Consorti di bonifica(programma 1.3.1.)*

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 23, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
- 2.** Il predetto onere di lire 3000 milioni fa carico al capitolo 6242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.

## **Art. 57**

### *Rimboschimento zone agricole dismesse(programma 1.3.1.)*

- 1.** Nell' ambito delle finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, l' Amministrazione regionale cura la predisposizione e l' attuazione di un programma finalizzato alla produzione di piantine forestali per il rimboschimento delle zone agricole dismesse dalla produzione.

**2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l' anno 1992, e di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

**3.** Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.